
CODICE ETICO - DEONTOLOGICO DEGLI OPERATORI

(APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SUBFOR NELLA SEDUTA DEL 31.05.2012)

1. Le attività professionali degli Agenti e delle Società immobiliari accreditati alla Borsa Immobiliare di Taranto (B.I.T.A.)¹, di seguito definiti Operatori, devono essere esercitate nel rispetto delle leggi dello Stato e, in particolare, secondo il dettato della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, nonché del Regolamento Generale della Borsa.
2. Gli Operatori operano con cura e diligenza, nel rispetto degli interessi del Pubblico, mantenendo un comportamento improntato alla professionalità e alla onorabilità.
3. Gli Operatori operano come intermediari nella compravendita e nella locazione di beni immobili di qualsiasi tipologia e/o classificazione, forniscono servizi di valutazione, consulenza e assistenza per la conclusione di contratti, percependo per tali attività provvigioni e/o onorari professionali valutati equi dal Comitato di Borsa.
4. Gli Operatori hanno l'obbligo di aggiornare e migliorare il proprio bagaglio di conoscenze professionali, al fine di offrire una prestazione sempre più qualificata e tale da consentire al Pubblico il raggiungimento del miglior risultato possibile.
5. Gli Operatori devono eseguire solo le prestazioni professionali che ritengono di poter svolgere con adeguata competenza, ovvero specificando, qualora ne ricorressero i presupposti, i limiti di competenza e/o professionalità e/o territorialità.
6. Gli Operatori hanno l'obbligo di improntare i propri rapporti professionali con i colleghi sulla base della massima lealtà e correttezza, astenendosi da atteggiamenti denigratori. Agli stessi sono messi a disposizione gli strumenti atti a denunciare eventuali comportamenti scorretti o gravi mancanze.
7. Qualora ad un Operatore fosse richiesto di essere destinatario di un incarico in esclusiva già affidato ad altri, prima di accettarlo dovrà accertarsi che il cliente abbia comunicato al primo incaricato di non volersi avvalere più della sua opera professionale, ovvero siano decorsi i termini previsti per l'esecuzione della prestazione.
8. Il rapporto con il Pubblico è di natura fiduciaria e quindi deve essere improntato sulla trasparenza e sulla correttezza, nel rispetto del previsto segreto professionale.

¹ La Borsa Immobiliare di Taranto **B.I.T.A.** è una organizzazione di servizi promozionali per lo sviluppo del mercato immobiliare, promosso dalla Camera di commercio di Taranto la cui gestione è stata affidata dalla Giunta camerale all'**Azienda SUBFOR** con delibera n.33 del 09.02.2012.

9. Gli Operatori hanno l'obbligo di informare il Pubblico della eventuale presenza di circostanze che possano configurare un conflitto di interessi, ovvero che possano ingenerare sospetti di parzialità professionale e/o di violazione delle norme etico-deontologiche.

10. Gli Operatori hanno l'obbligo di operare in base ad un incarico conferito loro e nel quale sia chiara la prestazione professionale oggetto dell'accordo, con la definizione di tutti gli aspetti economici che questa comporta sulla base di moduli e/o formulari preventivamente approvati dal Comitato di Borsa. Tali moduli debbono rispettare quanto disposto dalla legge n. 52 del 6 febbraio 1996 – "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994)", ed in particolare il Capo III: "Protezione del consumatore". Gli stessi moduli debbono risultare preventivamente depositati presso la Camera di commercio di Taranto, come previsto dalla legge n. 38/89 e successive modifiche ed integrazioni.